

Da: Franco Leoni [<mailto:f.leoni@polonordadeste.com>]

Inviato: lunedì 21 gennaio 2019 16:14

A: UDCM - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO <gabinetto@beniculturali.it>; dg-bic@beniculturali.it

Cc: Fabio Zalambani <f.zalambani@polonordadeste.com>

Oggetto: osservazioni sullo schema di articolato esenzioni e rimborsi copia privata - audizione del 22 gennaio 2019

Buonasera,

relativamente allo schema di articolato vorremmo che ci fosse una maggiore chiarezza sull'uso professionale quale indicato al comma 1.

I nostri associati sono aziende di duplicazione che vendono ad altre aziende. I prodotti che vendono sono supporti ottici cd e dvd e memorie flash quali chiavi usb e schede sd/microsd.

L'utilizzo che viene fatto dai clienti delle nostre aziende è sempre professionale.

Nella maggioranza dei casi si tratta di inserimento di propri documenti aziendali nei dispositivi. E' evidente che un'azienda non comperi 100 o 1000 dispositivi di memoria per fare delle copie private. Se questo avvenisse sarebbe una rarissima eccezione.

E' quindi anomalo che invece che gestire l'eccezione si consideri che la norma sia l'utilizzo per copia privata.

Si dovrebbe quindi accettare quantomeno che l'azienda di duplicazione, da SIAE riconosciuta tale, riceveva un'attestazione da parte dell'azienda cliente in cui essa dichiara che i supporti che intende acquistare saranno destinati all'uso professionale possa procedere a vendere in esenzioni copia privata.

Non rientra nell'ordine del giorno ma sarebbe opportuno poi avviare una discussione anche su questi temi:

1) l'importo della copia privata per certe categorie di supporti quali le chiavi usb ha raggiunto valori pari anche al 200% del costo alla produzione del prodotto (Esempio: chiave usb da 64 GB, costo alla produzione circa 3,20 euro, importo copia privata 6,40 euro).

Questa stortura oltre a dare forza a un ampio mercato illegale frena lo sviluppo tecnologico. Opportuno sarebbe che gli importi venissero sottoposti ad un aggiornamento annuale. La legge prevede un aggiornamento triennale, ma non viene applicata. L'ultimo aggiornamento risale a 5 anni fa. In alternativa se non è possibile, come pare, fare questi aggiornamenti allora sarebbe opportuno che l'importo copia privata per certe categorie fosse determinato sulla base della categoria e non sulla base della capacità di memoria. Anche perché non vi è una correlazione tra "quantità di copia privata" effettuata nel ciclo di vita del prodotto e la capacità di memoria, visto che le memorie possono essere riscritte migliaia di volte. Bisognerebbe inoltre che questo importo, per non creare storture di mercato, non superasse una percentuale del 5% del costo del prodotto.

2) l'azione di contrasto al fenomeno dell'evasione della copia privata dovrebbe essere più efficace anche per tutelare gli operatori onesti. Ora la legge prevede che il compenso copia privata nasca alla prima vendita in Italia. Succede quindi che alcuni operatori comperino il prodotto fuori dai confini italiani e poi non lo vendano, almeno non tramite regolare fattura che riporti gli elementi identificativi corretti. Questo potrebbe essere contrastato prevedendo che per le aziende che non hanno un accordo con la SIAE

specifico (quali ad esempio le imprese di duplicazione o altre categorie) la copia privata non nasca alla prima vendita in Italia ma all'importazione in Italia. L'Agenzia delle Dogane e l'Amministrazione Finanziaria dovrebbero poi collaborare con la SIAE e con il Ministero per i beni e le attività culturali per mettere in pratica azioni di verifica e sanzionamento.

3) le aziende di duplicazione svolgono una onerosa attività di collecting e rendicontazione dei compensi copia privata per conto di SIAE a titolo gratuito, sarebbe corretto che avessero un aggio come hanno tutte le categorie obbligate in Italia al collecting per conti di enti terzi

cordiali saluti

Franco Leoni

Presidente Europeo IDDA

Fabio Zalambani

Presidente Adismmo